

In via preliminare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

L'autorità amministrativa, alla quale il ricorso è stato comunicato, si è costituita nella fase di merito, depositando comparsa e documenti in data 17 dicembre 2018, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha definito la fase cautelare con il provvedimento in data 4 dicembre 2018, con il quale è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Ritenuto non necessario assumere ulteriori informazioni prima della decisione di merito, scaduti i termini di cui all'art.3 comma 3 quater, ha riferito al Collegio nella camera di consiglio del 13 febbraio 2019..

In diritto

In via preliminare rileva il Collegio la sussistenza della competenza territoriale della Sezione specializzata di Milano a decidere sulla presente controversia.

Infatti la sezione è competente a conoscere di tutti i procedimenti previsti dall'art. 3 comma 1 D.L. n.13/2017 (tra cui sono comprese le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione interanazionale, in applicazione del regolamento UE n.604/2013), qualora, come nel caso di specie è avvenuto ed è documentalmente provato, si soddisfino le condizioni di cui all'art. 4 comma 3, ossia il ricorso sia presentato da un ricorrente presente in una delle strutture di accoglienza indicate nella norma.

Nel caso in esame il _____ si trova presso il centro di accoglienza di Milano,

Ciò premesso, sulla richiesta di annullamento del provvedimento emesso dall'Unità Dublino il 28 maggio 2018, che ha disposto che il ricorrente sia trasferito, per l'esame della domanda di protezione internazionale, in Danimarca, si osserva quanto segue.

Il _____ cittadino palestinese nato in Libano nel campo profughi _____ ha documentato di avere contratto matrimonio con una connazionale e di avere fatto ingresso, con specifico visto (della durata di un mese), in Danimarca allo scopo di ricongiungersi con la moglie e comunque di cessare di vivere nel campo profughi.

La moglie aveva ottenuto protezione internazionale dalla Danimarca le cui autorità non avevano però rinnovato il visto al ricorrente (la moglie studia e non ha mezzi per provvedere al mantenimento proprio e del coniuge).

Avrebbe inoltre ricevuto chiare indicazioni nel senso di non presentare domanda di protezione, che ben difficilmente sarebbe stata accolta.

Il ricorrente si era quindi recato in Germania dove aveva fatto domanda di protezione ma lo Stato in questione aveva decretato che era la Danimarca ad essere competente per il relativo esame.

Aveva lasciato spontaneamente la Germania, senza che fosse stato adottato nei suoi confronti un ordine di trasferimento verso la Danimarca.

Per evitare di essere rimandato dalla Germania in Libano si era diretto in Italia ed era stato indirizzato al centro di accoglienza per richiedenti asilo _____

a Milano.

Il 24 novembre 2017 ha presentato domanda di protezione, venendo fotosegnalato e ottenendo un permesso di soggiorno "*con motivazione Dublino*".



In data 11 settembre 2018 gli è stata notificata la decisione, oggetto della presente impugnazione, con cui l'Unità Dublino ha ordinato il suo trasferimento in Danimarca, con invito a presentarsi in Questura.

Ad avviso del ricorrente tale decisione è, sotto vari aspetti, illegittima e, pertanto, ne viene chiesto l'annullamento.

Ritiene il Collegio che sia dirimente la doglianza sollevata dalla parte ricorrente relativa alla mancata osservanza, da parte dell'Autorità Dublino, delle regole procedurali inerenti il diritto di informazione del richiedente asilo fissate dall'art. 4 del Regolamento n.604/2013.

La norma in questione, in particolare, prevede, al comma 2 che le informazioni dettagliatamente indicate al comma 1 debbano essere date al ricorrente *“per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3”*.

Sostiene l'amministrazione di avere, invece, assolto ai propri oneri *“attraverso l'assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale e di compilazione del modello C3 che contiene le stesse informazioni sul colloquio personale più altre rilevanti in fase di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, nonché attraverso la consegna dell'opuscolo informativo”*.

L'Unità Dublino ha offerto, già nella fase cautelare, di provare tale circostanza con la produzione dei documenti 9 e 10.

Il primo è il cosiddetto modello C3, con la cui compilazione viene formalizzata la domanda di protezione internazionale.

Tale documento, avente una propria specifica finalità, non è (evidentemente) contemplato tra quelli che, ai sensi dell'art.4 del Regolamento, devono essere compilati per rendere le informazioni ai sensi del regolamento stesso.

Infatti, come emerge chiaramente dalla norma in questione, l'obbligo di informazione di cui si discute, attiene specificamente alla procedura di individuazione dello Stato Membro competente, e sorge in capo allo Stato *“non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 paragrafo 2”* (a mente del quale: *“la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità ...”*), il che implica che la redazione di questo modello non assolve ad alcuna delle funzioni proprie di cui all'art. 4 del Regolamento citato.

Il documento 10 è il verbale del colloquio personale di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) che non contiene (né potrebbe) le informazioni indicate ai punti a), b), d), e) e f) del comma 1.

Inoltre né dal doc. 10, né dal modello C3 risulta la consegna al ricorrente dell'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 comma 2.

In relazione a questo specifico punto l'amministrazione, con la nota difensiva depositata il 17 dicembre 2018, ha evidenziato che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale con l'ordinanza cautelare, l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento n.604/2013, era stato documentalmente provato con la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con la quale il dava atto che, in sede di rilettura del modello C3, gli era stata data lettura del contenuto del verbale in lingua da lui conosciuta, che aveva liberamente riferito sui motivi per i quali aveva presentato richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ed aveva inoltre ricevuto *“copia del presente modello, unitamente*



agli allegati e all'opuscolo informativo" (v. doc. 1 allegato alla nota difensiva del 17 dicembre 2018).

Osserva il Collegio che, come chiaramente dispone l'art. 4 del Regolamento, non appena *"sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art.20 paragrafo 2 in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento ..."* con l'obbligo, in particolare, di rendere tutte le informazioni indicate alle lettere da a) a f) del comma 1 (stesso art. 4), avvalendosi di uno specifico strumento, ossia l'opuscolo *"comune redatto conformemente al paragrafo 3"*.

Non vi è sovrapposizione, quindi, tra la procedura di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, e la distinta procedura per la formalizzazione della domanda di protezione (anche in uno Stato che potrebbe, all'esito della c.d. procedura Dublino, non essere effettivamente competente per il suo esame) disciplinata, quanto alle garanzie informative e alle modalità di formalizzazione della domanda, dalla direttiva 2013/327UE del 26 giugno 2013, in particolare dall'art.12.

Questa disposizione è stata trasposta, dal legislatore nazionale, con l'adozione dell'art. 10 D. Lgs. n.25/2008 che, per quanto qui di rilievo, prevede al comma 2 che la *"Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 38, un opuscolo informativo che illustra: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;*

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza durante la sua permanenza in Italia;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2- bis".

E' dunque chiaro che, al momento della formalizzazione della domanda mediante compilazione del cosiddetto modello C3, sorgono in capo allo Stato membro distinti ed autonomi obblighi informativi che attengono, l'uno alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente all'esame della domanda (la questione ovviamente si pone soltanto nei casi in cui, come quello in esame, il sistema EURODAC fornisca elementi che fanno pensare a una possibile differente competenza per l'esame della domanda rispetto a quella dello Stato davanti nel quale essa è stata proposta) e l'altro alla procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all'esito della c.d. procedura Dublino, nel medesimo stato in cui è stata presentata.

Non è quindi possibile, per lo Stato Membro, dimostrare di avere assolto ai doveri informativi imposti dall'art. 4 Regolamento n.604/2013 attraverso l'assolvimento dei differenti doveri informativi che derivano dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013.

A queste considerazioni si deve poi aggiungere che la P.A. su cui grava l'onere di dimostrare di avere adempiuto ad obblighi che su di essa gravano, nel presente caso si è limitata a produrre una dichiarazione di ricezione di un opuscolo che, per le ragioni esposte, non si può che presumere essere quello di cui all'art. 10 D.Lgs. n.25/2008, senza produrre una copia dell'opuscolo che si sostiene essere stato consegnato, il che impedisce al Tribunale di valutare se detto documento, contrariamente a quanto appare dalla sede e dal contesto in cui è stato consegnato, contenga le informazioni di cui all'art. 4 del Regolamento n.604/2018 e sia effettivamente l'opuscolo "comune" (ossia identico in tutti gli



Stati Membri) adottato in conformità al paragrafo 3 del Regolamento stesso (come imposto dall'art. 4, comma 4).

Le conseguenze della violazione del diritto di informazione ex art. 4 Regolamento n.604/2013

La violazione di questo onere informativo si riverbera sulla validità della decisione di trasferimento, come statuito dal Consiglio di Stato con provvedimento n.4199 del 8 settembre 2015 la cui massima è la seguente:

Ai sensi del regolamento di Dublino 26 giugno 2013 n. 604, in sede di richiesta di protezione internazionale è illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'interno, senza aver rilasciato all'interessato uno specifico "Opuscolo Comune", ne ha disposto invece il trasferimento in un altro Paese dell'Unione Europea (nella specie la Germania) in quanto Stato competente a decidere sull'istanza.

Il Collegio condivide le argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato è giunto a tale conclusione e precisamente:

- a) Non è possibile valutare l'assolvimento degli obblighi informativi imposti dal Regolamento n.604/2013 con approccio sostanzialistico, ossia valutando se di fatto il richiedente asilo abbia avuto le informazioni che non è provato siano state fornite conformemente alle analitiche prescrizioni del legislatore comunitario;
- b) La procedura di protezione internazionale, di cui la procedura c.d. Dublino fa parte, ha natura "partecipativa" e rispetto ad essa non vi sono margini "per interpretazioni del giudice nazionale non strettamente aderenti alla formulazione normativa e, tanto meno, per interpretazioni di tipo sostanziale";
- c) Le garanzie partecipative della procedura c.d. Dublino sono fissate in via di dettaglio dal legislatore dell'Unione con lo strumento del Regolamento la cui interpretazione non spetta al giudice nazionale (ma soltanto, in caso di dubbio che nel presente caso non sussiste, agli organi dell'Unione Europea e alla Corte di Giustizia);
- d) Le prescrizioni dell'art. 4 del Regolamento Dublino sono obbligatorie e tassative e pertanto "esse non possono considerarsi rispettate solo per il fatto che lo straniero interessato ha svolto il colloquio personale di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento, in presenza di un mediatore culturale, che costituisce soltanto una delle diverse garanzie informative previste dall'art. 4" (nel presente caso non risulta neppure svolto il colloquio personale previsto dall'art. 5 del Regolamento).

Ne consegue la irrimediabile illegittimità del provvedimento che, non preceduto dalle dovute informazioni al destinatario previste dall'art. 4 del Regolamento Dublino, ne abbia disposto il trasferimento in altro Stato Membro ritenuto competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale.

Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Spese

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Patrocinio a spese dello Stato



Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Milano,

visto l'art. 3 ter decreto legislativo n.25/2008:

- Dichiaro illegittimo e per l'effetto annulla il provvedimento emesso (e notificato) dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – Unità Dublino nei confronti _____ nato a _____ (Libano) il _____ in data 28 maggio 2018 e notificato il 11 settembre 2018;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti
- Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 febbraio 2019

Il Presidente
Dr. Laura Sara Tragni

Il Giudice estensore
Maria Cristina Contini

